



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Teramo
www.ordinearchitettiteramo.it

Prot. n. 45

Teramo, 10/02/2017

**A tutti gli iscritti
dell'Ordine degli Architetti P.P.C.
della Provincia di Teramo**

**Agli organi di informazione
provinciali e regionali**

LORO SEDI

OGGETTO: Sisma del 30/10/2016 – Indicazioni per gli incarichi inerenti la ricostruzione.

Arrivano notizie, a questo Ordine, di professionisti, singoli o riuniti in gruppo, che propongono prestazioni relative alla rilevazione/quantificazione dei danni causati dal sisma, e per la successiva ricostruzione, anche attraverso i media o forme di pubblicità tra le più varie.

Va ricordato, ai sensi dell'art. 36 del vigente Codice Deontologico degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, Architetti Junior e Pianificatori Junior, che:

1. *È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.*
2. *La pubblicità informativa di cui al comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.*
3. *Il Consiglio dell'Ordine potrà verificare o monitorare le campagne pubblicitarie effettuate dagli iscritti al fine di accertare il rispetto dei suddetti criteri.*

Va inoltre sottolineato, come chiarito Ministero dello Sviluppo economico (MISE) con **Parere 23/12/2016 n. 415099** (il parere del MISE si riferisce agli odontoiatri, ma può essere esteso a tutte le professioni ordinistiche) che i professionisti che appartengono a Ordini o Albi professionali, per poter svolgere in forma societaria la professione, devono fare ricorso alla Società tra professionisti (Stp).

Con la nota il MISE sottolinea che *“la società tra professionisti costituisce, allo stato attuale, l'unico contesto nel cui ambito è possibile l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile”*.

I professionisti iscritti in albi o appartenenti a ordini non possono, dunque, ricorrere alle ordinarie strutture societarie di tipo “classico”, né tantomeno a generiche associazioni, in quanto solo la struttura della Stp è in grado di fornire “puntuali parametri volti ad equilibrare e contemperare

i contrastanti interessi (l'interesse all'efficienza e allo sviluppo della concorrenza e l'interesse a tutelare l'affidamento del cliente) che nella fattispecie si confrontano. Parametri che verrebbero completamente a mancare ove si ammettesse la possibilità di svolgere le medesime attività "protette" nella forma di generiche società commerciali".

La nota ministeriale, inoltre, ricorda l'obbligo per le Stp di una "prevalenza" dei soci-professionisti nella gestione societaria (maggioranza di due terzi) e di una **polizza assicurativa per la copertura dei rischi** derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale.

Si sottolinea che sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre è stata pubblica la legge di conversione del decreto terremoto, il decreto legge 189/2016 (si veda il testo coordinato su <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/17/16A08716/sg>) . L'art. 34 di tale norma prevede:

Art. 34 - Qualificazione dei professionisti

- 1. 1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.**
- 2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.**
- 3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.**
- 4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.**
- 5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali ed è analiticamente disciplinato con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Con quest'ultimo atto, può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.**
- 6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione.**
- 7. Per gli interventi di ricostruzione privata, con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.**

Con Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017, il Commissario del Governo per la Ricostruzione, ha emanato le disposizioni finalizzate ad assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori attraverso l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, denominato «elenco speciale», con la definizione dei criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi

che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale, provvedimento al quale si rimanda e che, per maggiore chiarezza, è allegato alla presente.

Si invitano, pertanto, i colleghi ad evitare comportamenti che possano creare equivoci nella committenza, attenendosi strettamente alle norme deontologiche e di legge, in particolare per quanto riguarda la pubblicità delle proprie prestazioni, la costituzione in società e/o associazioni temporanee di professionisti, il rispetto delle norme in materia di ricostruzione e delle relative ordinanze, in particolare modo per quanto riguarda l'iscrizione all'elenco speciale, la regolarità contributiva e la concentrazione di incarichi, segnalando, nel contempo, eventuali comportamenti non conformi alla deontologia e alle norme di legge riscontrati da parte di colleghi, anche iscritti ad altri Ordini e Collegi professionali.

Si invitano, inoltre, i singoli cittadini, a segnalare a questo Ordine ogni comportamento ritenuto illegittimo o sospetto, posto in essere da parte di professionisti tecnici che si propongano quali incaricati per attività inerenti la rilevazione dei danni subiti dal sisma e la successiva ricostruzione.

L'Ordine rimane a disposizione per qualsiasi iniziativa atta a tutelare la committenza ed i professionisti iscritti, onde evitare speculazioni di qualsiasi genere e/o comportamenti scorretti o contrari alle norme di legge.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Arch. Giustino Vallese

